

[Click Here](#)



Tabella fondo espero

Conosci il fondoChi può aderire Ogni dipendente decide volontariamente la propria adesione al Fondo. Possono aderire a Espero tutti i lavoratori della scuola, in particolare i dipendenti della scuola statale (docenti, personale amministrativo ATA e i dirigenti) ed il personale AFAM. Alta formazione artistica, musicale e coreutica, assunti con: contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time), contratto di lavoro a tempo determinat. Questi ultimi potranno iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto. I dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del fondo e delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato i contratti collettivi nazionali per l'adesione al fondo da parte dei lavoratori dipendenti da scuole private, parificate e legalmente riconosciute, o da enti per la formazione professionale, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale operanti presso le medesime organizzazioni sindacali. I lavoratori di scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie, anche se in possesso di un contratto di formazione lavoro, appartenenti al contratto di lavoro British Council, ovvero F.U.L.G.I.S., i lavoratori della Formazione Professionale appartenenti al contratto FORMA e CENFOP, i lavoratori apparteniti al contratto di FISM. I soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti a Espero. Dal 1° Novembre 2024, al fine ...Sei un dipendente pubblico della scuola? Aderisci ad ... VAI AL CANALE ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER Il lavoratore pubblico può gestire la contribuzione a suo carico esclusivamente on line attraverso l'accesso al portale NoiPa. La contribuzione può essere modificata in qualunque momento. La modifica contributiva a carico del lavoratore pubblico decorre dalla prima mensilità utile ai fini dell'aggiornamento della retribuzione secondo le regole del Mef. Contributo minimo lavoratore Quota incentivazione ex. Legge 449/97 Assunti dopo il 31/12/2000 ovvero a tempo determinato 100% del Tfr maturato a partire dall'adesione al Fondo 1% 1% – Assunti prima del 1/01/2001 (opianti) 28,94% del Tfr maturato a partire dall'adesione al Fondo 1% 1% 1,2% Le quote di TFR dei dipendenti pubblici non sono versate al Fondo ma accantonate figurativamente presso l'INPS Gestione ex INPDAP, che provvede a contabilizzarle e a rivalutarle secondo il tasso di rendimento del comparto di appartenenza scelto dall'associato. Alla cessazione del rapporto di lavoro, l'INPS Gestione ex INPDAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati. L'associato pubblico che voglia effettuare versamenti una tantum può effettuare un bonifico sul conto corrente del Fondo, compilare e inviare al Fondo per fax o mail l'apposito modulo disponibile nella sezione Modulistica. Al momento dell'adesione, il lavoratore privato può scegliere se versare, oltre al TFR, una sua contribuzione volontaria. Tale quota dà diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore potrà variare o sospendere la percentuale di contribuzione a suo carico compilando l'apposito modulo disponibile nella sezione Modulistica da far pervenire al fondo e al datore di lavoro; la modifica decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. Contributo minimo lavoratore Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993 100% 1% 1% Lavoratori già occupato al 28/04/1993 50% 1% 1% L'associato privato che voglia effettuare versamenti una tantum può effettuare un bonifico sul conto corrente del Fondo, compilare e inviare al Fondo per fax o mail l'apposito modulo disponibile nella sezione Modulistica. Il versamento a favore del soggetto fiscalmente a carico viene attivato compilando e inoltrando al Fondo l'apposito modulo disponibile nella sezione Modulistica, accompagnato dal dettaglio contabile del versamento effettuato. Pertanto, la compilazione del modulo dovrà essere effettuata in contemporanea al pagamento (di norma bonifico bancario o bonifico permanente). Tale procedimento vale per ciascun versamento effettuato. Non sono previste limitazioni nell'importo o nella periodicità. Possono essere anche attivati versamenti periodici a cadenza infra-annuale. I versamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o bonifico permanente: IT 31 Q 05000 01600 CC0016766000 intestato a Fondo Scuola Espero presso Next S.p.A. Nella causale del pagamento dovrà tassativamente essere inclusa la dicitura "SOGFISC" seguita da codice fiscale, cognome e nome del soggetto fiscalmente a carico. Per saperne di più consulta il Regolamento dalla sezione Documenti. Espero è il Fondo nazionale pensione complementare dei lavoratori della scuola, iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n.145. In quanto associazione senza fini di lucro, il suo unico obiettivo è quello di permetterti di costruire una pensione complementare, per bilanciare il previsto abbassamento della pensione pubblica. Insegnanti, ma anche dirigenti scolastici, direttori amministrativi, collaboratori scolastici ecc. costituiscono più oltre 100 mila associati, rendendo Espero uno dei più grandi fondi negoziali d'Italia. Nasce a seguito dell'emanazione dell'accordo istitutivo del 14/03/2001 fra le Organizzazioni Sindacali del settore (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal, GILDA-UNAMS, CIDA) e l'ARAN e al successivo atto costitutivo del 17/11/2003. ContattiContatta il fondo Conosci il fondoLe prestazioni dopo il pensionamento Al momento del pensionamento, il Fondo eroga la pensione complementare sia sotto forma di rendita, sia sotto forma di capitale. Espero eroga pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico in presenza dei seguenti requisiti: pensione di vecchiaia: cessazione dell'attività, compimento dell'età pensionabile stabilita dall'ente che gestisce la previdenza pubblica, iscrizione per almeno 5 anni al fondo pensione (qualora non si abbiano i 5 anni di iscrizione è sempre possibile, alla cessazione del rapporto di lavoro, riscattare la posizione accumulata), pensione di anzianità: cessazione dell'attività, almeno 15 anni di partecipazione al fondo pensione (ridotti a 5 nei primi 15 anni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività), un'età inferiore di non più di 10 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia. L'ammontare della pensione complementare dipende dai contributi versati negli anni, dai rendimenti maturati nel tempo e dall'età del pensionamento e può essere percepita fino ad un massimo del 50% sotto forma di capitale e per la rimanente parte sotto forma di rendita mensile. Il lavoratore che non sia in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o quella di anzianità, ha diritto a percepire sotto forma di capitale, quanto accantonato sulla sua posizione, quanto accantonato sulla sua posizione. Analogamente la prestazione può essere percepita sotto forma di capitale qualora l'importo della pensione maturata nel fondo risultasse inferiore all'assegno sociale. Per l'erogazione delle rendite, Fondo Espero ha stipulato una convenzione con Assicurazioni Generali S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con INA Assitalia S.p.A. Le diverse opzioni sono: Rendita vitalizia semplice. Rendita reversibile. Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia. Rendita con restituzione del capitale residuo. Rendita con raddoppio dell'importo in caso di perdita dell'autosufficienza. Quando il lavoratore è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per andare in pensione, e risulta iscritto da almeno 5 anni a una qualsiasi forma di previdenza complementare, può richiedere la pensione complementare al Fondo. L'ammontare della pensione complementare dipenderà dai contributi versati negli anni, dai rendimenti maturati nel tempo e dall'età del pensionamento, e può essere percepita sotto forma di: Rendita al 100% Capitale fino al 50% e di Rendita per la quota restante Capitale al 100% (solo quando convertendo il 70% del montante finale in rendita si ottiene una rendita annua inferiore al 50% del valore dell'assegno sociale. Maturare i requisiti per il pensionamento non obbliga a richiedere la pensione complementare. E il lavoratore a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime di base. Decesso dopo il pensionamento: nel caso di decesso dopo il pensionamento, al momento del pensionamento l'iscritto valuterà la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione a un beneficiario da lui nominato, sottoscrivendo una rendita "reversibile". Rendite Corrisposta finché l'aderente rimane in vita, si estingue con la morte dello stesso. Il numero di rate di rendita erogate dipende esclusivamente dalla sopravvivenza dell'aderente. Corrisposta finché l'aderente è in vita e, in seguito, al beneficiario indicato (chiamato reversionario) se superstita. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Egli viene designato liberamente dall'aderente al momento del pensionamento e non può essere successivamente modificato. L'importo della rendita reversibile, di minor valore rispetto alla rendita semplice, dipende dalle caratteristiche del beneficiario (età e sesso) e dall'aliquota di reversibilità, cioè dalla parte di pensione che continuerà ad essere erogata dopo la morte del pensionato. Corrisposta, nel periodo di certezza, a prescindere dall'esistenza in vita del socio (nel caso di sua premorienza la rendita è corrisposta ai beneficiari designati/eredi). Al termine di tale periodo la rendita: diventa vitalizia se il pensionato è ancora in vita se si estingue se il pensionato è, nel frattempo, deceduto. Nel caso in cui il lavoratore scelga tale tipologia di rendita, lo stesso dovrà indicare il beneficiario dell'eventuale prestazione nel caso in cui venga a mancare. Il beneficiario può essere modificato nel tempo. Nel caso in cui non venga indicato alcun beneficiario saranno gli eredi a ricevere l'eventuale prestazione. Corrisposta all'aderente finché in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari designati/eredi il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico. Il capitale residuo è pari alla differenza tra l'importo maturato trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate alla data del decesso. Come per le altre forme di rendita, le rate continuano ad essere corrisposte anche oltre l'ammontare del capitale trasformato in rendita, purché il socio sia in vita. In tal caso al suo decesso non vi sarà alcun capitale residuo. Nel caso in cui il lavoratore scelga tale tipologia di rendita, lo stesso dovrà indicare il beneficiario dell'eventuale prestazione in caso di decesso. Il beneficiario può essere modificato nel tempo. Non indicando alcun beneficiario saranno gli eredi a ricevere l'eventuale prestazione. Corrisposta all'aderente finché è in vita, prevede il raddoppio dell'importo erogato in caso di perdita dell'autosufficienza. La perdita di autosufficienza dell'assicurato principale in modo presumibilmente permanente, avviene quando l'assicurato è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana", di seguito riportati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona: farsi il bagno vestirsi e svertirsi igiene del corpo mobilità continenza bere e mangiare Per ciascuno degli atti sopra indicati sono previsti tre diversi gradi di autonomia ai quali sono associati dei punteggi; la perdita di autosufficienza, ai fini dell'attribuzione del diritto a ricevere la prestazione assicurata, viene riconosciuta quando si raggiungono i 40 punti. Consulta la tabella con le causali e i punteggi per la perdita di autosufficienza. In caso di bisogno, posso riscuotere anticipatamente quanto accumulato?Con almeno otto anni di anzianità di iscrizione ad Espero è possibile richiedere l'anticipazione dell'intera posizione individuale maturata (con esclusione delle contribuzioni figurative: TFR e quota aggiuntiva dell'1,5%) per i seguenti motivi: spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua L'anticipazione non interrompe la contribuzione. È data facoltà all'iscritto di reintegrare, con le modalità che saranno individuate dal C.d.A., la propria posizione individuale. In caso di acquisto della prima casa, qual è il limite di tempo entro il quale posso chiedere l'anticipazione?Puoi chiedere l'anticipazione qualora l'immobile sia stato acquistato non oltre i 18 mesi precedente la presentazione della domanda di anticipazione (termine previsto dagli Orientamenti Covip sulle anticipazioni del 10 febbraio 2011) Posso chiedere un'anticipazione per ristrutturazione di parti condominiali?Se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, alla documentazione necessaria per richiedere l'anticipazione sarà necessario allegare copia della delibera condominiale di approvazione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. In costanza di rapporto di lavoro posso trasferire la posizione maturata in Espero ad un altro fondo?Dopo almeno tre anni di iscrizione sarà possibile trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare. In questo caso si perde il diritto al contributo del datore di lavoro, al versamento del TFR e all'eventuale quota aggiuntiva dell'1,5%. Se dovessi cambiare amministrazione quali possibilità ho?In tal caso, se la nuova Amministrazione rientra nell'area di Espero, nulla cambia e l'interessato resta iscritto al fondo e prosegue normalmente il flusso contributivo. Qualora, invece, l'Amministrazione di destinazione dovesse appartenere ad altri comparti pubblici o privati è possibile: trasferire l'intera posizione maturata presso Espero al fondo pensione relativo alla nuova attività lavorativa trasferire la propria posizione individuale ad una forma pensionistica individuale riscattare l'intera posizione maturata mantenere la posizione individuale presso Espero in assenza di contribuzione. Cosa accade in caso di morte dell'iscritto in attività di servizio?In caso di morte dell'iscritto in attività di servizio la posizione individuale maturata presso Espero è riscattata: dal coniuge in mancanza del coniuge, dai figli in parti uguali in mancanza dei figli, dai genitori se a carico dell'iscritto in mancanza dei genitori, dal soggetto/i designato/i dall'iscritto in assenza anche del soggetto designato, la posizione individuale resta acquisita al Fondo. Cosa è in caso di morte dell'iscritto dopo il pensionamento?L'iscritto, al momento del pensionamento opterà per una tra le seguenti tipologie di rendite proposte, valutando la possibilità di rendere reversibile la rendita, in caso di un suo decesso, ad un beneficiario da lui nominato: Rendita vitalizia "semplice": il decesso estingue il pagamento della pensione, negli altri casi sono previste prestazioni ulteriori a tutela dei beneficiari designati/eredi. Rendita "reversibile" A seguito del decesso dell'aderente, la rendita viene rivolta verso il reversionario, ovvero il soggetto indicato precedentemente dall'aderente. Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia. In caso l'aderente deceda entro 5/10 anni, la rata viene comunque corrisposta per i 5/10 anni prestabiliti al beneficiario o, laddove non indicato, agli eredi. Rendita con restituzione del capitale residuo. In caso di decesso sarà il beneficiario o, laddove non indicato, gli eredi che andranno a ricevere in capitale quanto ancora accumulato presso il fondo pensione Quali prestazioni pensionistiche posso ottenere da Espero?Il fondo pensione Espero eroga essenzialmente pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico ed in particolare: pensione di vecchiaia, che si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio e con almeno cinque anni di partecipazione al fondo pensione di anzianità, che si consegue, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia secondo il regime obbligatorio e con almeno quindici anni di partecipazione al fondo. Posso riscuotere la prestazione sotto forma di capitale?È possibile riscuotere parte del montante maturato sotto forma di capitale per un importo non superiore al 50%. Solo se la rendita risultante dal rimanente 50% fosse inferiore al 50% dell'assegno sociale è possibile riscuotere l'intera posizione maturata sotto forma di capitale senza alcuna penalizzazione fiscale. Esiste solo una tipologia di rendita o posso scegliere tra più opzioni?Esistono diverse opzioni di rendita tra le quali scegliere la più adatta alle proprie esigenze: Rendita vitalizia semplice Rendita reversibile Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia Rendita con restituzione del capitale residuo Rendita con raddoppio dell'importo in caso di perdita dell'autosufficienza Si può scegliere esclusivamente una sola delle tipologie proposte. In che cosa consiste la rendita vitalizia semplice?La rendita vitalizia semplice viene corrisposta dal momento in cui l'aderente va in pensione fino alla sua morte. In che cosa consiste la rendita reversibile?La rendita reversibile viene corrisposta finché l'aderente è in vita e, in seguito, al beneficiario da esso indicato se superstita. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Si sottolinea come l'importo della rendita varia in base all'età del beneficiario designato per la reversibilità: più esso sarà giovane, minore sarà l'importo della rendita erogata. In che cosa consiste la rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia?La rendita certa per 5/10 anni e poi vitalizia viene corrisposta al pensionato o in caso di decesso ai beneficiari/eredi, per il numero di anni stabiliti dall'aderente stesso. Al termine di questo periodo la rendita si trasforma in vitalizia nel caso in cui il pensionato sia ancora in vita; si estingue nel caso in cui sia deceduto. In che cosa consiste la rendita con restituzione del capitale residuo?La rendita con restituzione del capitale residuo viene corrisposta all'aderente finché è in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari designati/eredi il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico. Il capitale residuo sarà pari all'importo maturato trasformato in rendita al netto delle rate di rendita già riscosse. In che cosa consiste la rendita con raddoppio dell'importo in caso di perdita dell'autosufficienza (anche detta LTC)?La rendita con raddoppio dell'importo in caso di perdita di autosufficienza Corrisposta all'aderente finché è in vita, prevede il raddoppio dell'importo erogato in caso di perdita dell'autosufficienza. Che cosa si intende per perdita dell'autosufficienza?La perdita di autosufficienza dell'Assicurato principale in modo presumibilmente permanente avviene quando l'Assicurato è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana" di seguito riportati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona: farsi il bagno o la doccia vestirsi e svestirsi igiene del corpo mobilità continenza bere e mangiare Per ciascuno degli atti sopra indicati sono previsti tre diversi gradi di autonomia ai quali sono associati dei punteggi; la perdita di autosufficienza, ai fini dell'attribuzione del diritto a ricevere la prestazione assicurata, viene riconosciuta quando si raggiungono i 40 punti. Quanto varia la rata di rendita in base alle diverse opzioni disponibili?Se alla rendita vitalizia si affiancano prestazioni ulteriori (per garantire una maggiore tutela ai propri beneficiari o eredi), il valore della rendita subirà decurtazioni più o meno sensibili. Se prendiamo a esempio un pensionato maschio di 65 anni (importo della rendita per € 100.000 di capitale maturato) i risultati per la prima annualità di rendita sono i seguenti: Rendita vitalizia semplice: 6.255 € Rendita reversibile:4.787 €Rendita certa per 5 e successivamente vitalizia: 6.216 € Rendita certa per 10 e successivamente vitalizia: 6.095 € Rendita con restituzione del capitale residuo: 5.605 € Rendita con raddoppio dell'importo in caso di perdita dell'autosufficienza: 6100 € Valore della rendita in euro, al lordo della tassazione, nell'ipotesi di rateazione annuale. Per la rendita reversibile si è considerata un'aliquota di reversibilità del 100% ed un beneficiario di sesso femminile di 62 anni. Si ricorda che la scelta della pensione più adatta comporta la considerazione di due fondamentali fattori: l'esigenza che si intende soddisfare (integrazione del reddito personale, maggior tutela delle fasi di vecchiaia più avanzata, trasferimento di risorse ad altri soggetti,) l'importo di rendita necessario per soddisfare tale esigenza, intendendo con ciò il minor valore della rata di rendita prescelta rispetto alla rata di rendita vitalizia semplice. Cosa sono le "tavole demografiche"?Le tavole demografiche sono lo strumento principale di analisi che si utilizza per definire il valore della rendita che viene concessa al lavoratore. In particolare le tavole demografiche esprimono la speranza di vita attesa per ogni individuo in relazione al sesso e all'età in cui richiede la rendita. Fondo Espero ha scelto le tavole demografiche più aggiornate, le IPS 55. Come si calcola il "Tasso di rivalutazione" annuo della rendita?La rivalutazione della rendita è data dalla differenza tra il rendimento netto della gestione separata (rendimento annuale lordo al quale occorre sottrarre i costi della gestione stessa) ed il rendimento già anticipato dalla Compagnia di assicurazione sulla base del tasso tecnico prescelto. Da non dimenticare, infine, che il valore della pensione consolida le rivalutazioni finanziarie riconosciute nei vari anni, ciò significa che può solo aumentare (e mai diminuire) rispetto agli importi progressivamente raggiunti. Cos'è la Gestione Separata?Nelle compagnie di assicurazione, la gestione separata è un fondo appositamente creato dall'impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività dell'impresa. Dal rendimento ottenuto con la gestione separata deriva la rivalutazione annua del capitale dovuto al lavoratore. Cosa vuol dire "Tasso Tecnico"?Il tasso tecnico è il tasso minimo di rendimento che viene garantito in via anticipata al lavoratore. Maggiore è il tasso tecnico previsto più alta sarà la prima rata di rendita e minore la sua rivalutazione nel tempo (si beneficia in anticipo di rendimenti futuri). Fondo Espero ha scelto di offrire una ampia gamma di opzioni. L'iscritto potrà scegliere tra il tasso 0%, 1%. Un tasso 0 permette di avere una rata di rendita iniziale più bassa rispetto a quella calcolata con il tasso 1% ma, in compenso, il tasso 0 permette una rivalutazione negli anni più alta. Da chi viene erogata la rendita?Per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita Espero ha stipulato un'apposita convenzione con Assicurazioni Generali S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con INA Assitalia S.p.A. Cosa si intende con i termini "prima casa di abitazione"?Si intende la casa centro degli interessi dell'iscritto, ovvero di un suo figlio, destinata a dimora abituale - ossia dove si ha o intende trasferire la propria residenza. La casa per la quale si richiede l'anticipazione deve essere ubicata in Italia?Non necessariamente: la casa può essere ubicata anche all'estero purché l'immobile sia di proprietà dell'iscritto o dei suoi figli e che sia destinato dagli stessi soggetti a loro residenza o dimora abituale. Posso chiedere un'anticipazione per ristrutturazione della prima casa del coniuge?Sì, purché l'immobile ricada nel regime di comunione dei beni. Se mi trasferisco da un fondo negoziale a un fondo aperto aderendo in maniera individuale, posso riscattare sempre la posizione accumulata?Il riscatto è possibile solo prima di aver cominciato a versare contributi alla forma individuale di previdenza complementare alla quale mi trasferisco. Si ricorda che il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio in caso di licenziamento o cambio di lavoro) è consentita solo nelle adesioni collettive ai fondi pensione. Scarica tutti i documenti che regolamentano il funzionamento di Fondo Scuola Espero. Statuto(.pdf, 678.6 KB)Nota Informativa completa(.pdf, 1.9 MB)Parte I - Le informazioni chiave per l'aderente(.pdf, 2.5 MB)Parte I - Scheda "Presentazione"(.pdf, 1.9 MB)Parte I - Scheda "I costi"(.pdf, 1.5 MB)Parte I - Scheda "I destinatari e i contributi"(.pdf, 1.8 MB)Parte II - Le informazioni integrative(.pdf, 2.0 MB)Parte II - Scheda "Le opzioni di investimento"(.pdf, 2.0 MB)Parte II - Scheda "Le informazioni sui soggetti coinvolti"(.pdf, 1.3 MB)Appendice - Informativa sulla sostenibilità(.pdf, 1.1 MB)Documenti da leggere per l'adesione(.pdf, 3.6 MB)Ipotesi prestazioni pensionistiche(.pdf, 93.4 KB)Documento sulle anticipazioni(.pdf, 654.3 KB)Regolamento sul regime fiscale(.pdf, 1.0 MB)Accordo Istitutivo(.pdf, 2.4 MB)Regolamento soggetti fiscalmente a carico(.pdf, 843.9 KB)Documento sulla politica di investimento(.pdf, 1.3 MB)Documento sul sistema di governo(.pdf, 1.1 MB)Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale(.pdf, 1.0 MB)Codice Etico(.pdf, 754.2 KB)Regolamento switch(.pdf, 598.5 KB)Regolamento elettorale(.pdf, 232.0 KB)